

PROVINCIA di
BARLETTA - ANDRIA - TRANI
SETTORE URBANISTICA, ASSETTO DEL TERRITORIO, PTCP, PAESAGGIO,
GENIO CIVILE, DIFESA DEL SUOLO

DISCIPLINA PER IL
FUNZIONAMENTO E LA
COMPOSIZIONE DELLA
COMMISSIONE LOCALE
PER IL PAESAGGIO



Indice

| | |
|---|---|
| Articolo 1. Finalità..... | 3 |
| Articolo 2. Istituzione della Commissione..... | 3 |
| Articolo 3. Composizione della Commissione..... | 3 |
| Articolo 4. Nomina e durata della Commissione | 3 |
| Articolo 5. Casi di incompatibilità | 4 |
| Articolo 6. Casi di conflitto d'interessi..... | 4 |
| Articolo 7. Decadenza e revoca | 5 |
| Articolo 8. Competenze della Commissione | 5 |
| Articolo 9. Funzionamento della Commissione locale per il paesaggio | 6 |
| Articolo 10. Funzioni del responsabile del procedimento paesaggistico e istruttoria delle pratiche | 7 |
| Articolo 11. Termini per l'espressione del parere..... | 8 |
| Articolo 12. Criteri per l'espressione del parere | 9 |
| Articolo 13. Indennità | 9 |
| Articolo 14. Rinvio | 9 |

Articolo 1. Finalità

1. Il presente dispositivo disciplina il funzionamento e la composizione della Commissione locale per il paesaggio, ai sensi dell'art.148 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e s.m.i., "Codice dei beni culturali e del paesaggio", dell'art. 8 della L.R. 7 ottobre 2009 n.20 e s.m.i., "Norme per la pianificazione paesaggistica", e secondo i criteri definiti nell'allegato A) della deliberazione della Giunta Regionale Puglia 24 novembre 2009 n.2273, integrati e chiariti con successiva deliberazione della Giunta Regionale 9 Febbraio 2010, n. 299, da coordinarsi con le disposizioni di cui alla L.R. n.19/2015.

Articolo 2. Istituzione della Commissione

1. Ai sensi dell'art. 148 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 e s.m.i. e dell'art. 8 della L.R. 7 ottobre 2009 n.20 e s.m.i. è istituita presso la Provincia di Barletta Andria Trani la "Commissione locale per il paesaggio", di seguito denominata per brevità "Commissione".
2. La Commissione è un organo collegiale tecnico-consultivo in materia di paesaggio e svolge le proprie funzioni nell'ambito territoriale provinciale per il quale opera la delega.

Articolo 3. Composizione della Commissione


1. La Commissione è composta da cinque componenti scelti tra figure professionali esterne all'amministrazione provinciale, in possesso di diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, alla pianificazione territoriale, all'archeologia e alle scienze agrarie o forestali.
2. La commissione deve comprendere la pluralità delle competenze previste dal comma precedente e, pertanto, deve essere costituita da:

- due esperti con competenze inerenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura (con particolare riguardo alla progettazione del restauro, recupero, riuso dei beni architettonici e del paesaggio, alla pianificazione del territorio a orientamento ambientale);
- un esperto con competenze inerenti alle discipline archeologiche e storico-artistiche (con particolare riguardo ai beni culturali ed alla storia del territorio);
- un esperto con competenze inerenti alle discipline geologiche;
- un esperto con competenze inerenti alle discipline agrarie e forestali biologiche (con particolare riguardo alla botanica e all'ecologia).

3. I predetti componenti devono aver maturato una esperienza almeno biennale nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie indicate ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo.
4. Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali, eccetera) attinenti alla tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, dovranno risultare dal curriculum individuale.

Articolo 4. Nomina e durata della Commissione


1. I componenti della Commissione sono nominati con determinazione del Dirigente del Settore Urbanistica, Assetto del territorio, PTCP, Paesaggio, Genio Civile, Difesa del Suolo previa comparazione dei curricula presentati e la rispondenza ai requisiti fissati al precedente art. 3.
2. La determinazione di nomina dei componenti della commissione, con allegata la graduatoria di merito, verrà pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della Provincia di Barletta Andria Trani e sul sito internet www.provincia.bt.it.

- 
3. Nello svolgimento dell'attività presso la Commissione i componenti si conformano alle norme di comportamento previste per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
 4. I componenti della commissione restano in carica per un periodo di tre anni e gli stessi possono parteciparvi per non più di una volta.
 5. Alla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Commissione si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione e comunque per non oltre trenta giorni dalla scadenza dell'incarico.
 6. Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza del mandato, si provvederà alla sua sostituzione, attingendo dall'elenco approvata, con apposita determinazione del Dirigente del Settore Urbanistica, Assetto del territorio, PTCP, Paesaggio, Genio Civile, Difesa del Suolo. Il soggetto nominato in sostituzione del commissario decaduto o dimissionario avrà lo stesso profilo professionale di quest'ultimo e rimarrà in carica per il rimanente periodo di durata della commissione.
 7. L'elenco dei curricula raccolti con avviso pubblico resta in vigore per l'intero periodo di durata della Commissione e sarà utilizzata per eventuali sostituzioni dei componenti.

Articolo 5. Casi di incompatibilità

1. La carica di componente della Commissione è incompatibile con la carica di Presidente, di componente della Assemblea dei Sindaci, di Consigliere Provinciale o Comunale nei comuni della provincia che non abbiano ottenuto la delega diretta ai sensi dell'art.7 della L.R. 20/2009.
2. Sono parimenti incompatibili i soggetti che, per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimersi, anche in sede di controllo, sulle stesse pratiche su cui è tenuta ad esprimersi la Commissione.
3. La carica di componente della Commissione è incompatibile con il rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con la Provincia di Barletta Andria Trani o con Enti, Aziende e/o Società delle quali la Provincia abbia quote di partecipazione a qualunque titolo.
4. Per tutta la durata del loro mandato i membri della Commissione, nonché i tecnici eventualmente ad essi legati in associazione professionale o in qualità di dipendente o di collaboratore, non possono accettare incarichi professionali pubblici inerenti ad attività edilizie presso la Provincia o i Comuni non destinatari di delega diretta, fatta salva comunque la conclusione degli adempimenti riferiti ad eventuali incarichi assunti precedentemente alla nomina.
5. I componenti della Commissione non possono essere contestualmente membri di qualunque altra Commissione della Provincia o dei Comuni non destinatari di delega diretta.

Articolo 6. Casi di conflitto d'interessi

1. I componenti della Commissione devono astenersi dal partecipare all'esame, alla discussione ed alla votazione, a pena di invalidità delle decisioni assunte, quando:
 - a) partecipano alla progettazione, anche parziale, dell'intervento, alla direzione lavori o in qualsiasi modo alla richiesta del titolo edilizio comunque denominato, oggetto di parere della Commissione;
 - b) siano proprietari o possessori od usufruttuari o comunque titolari, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile e comunque in qualsiasi altro caso tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione;
 - c) appaltino la realizzazione dell'opera oggetto di parere della Commissione.
- 

2. L'obbligo di astensione di cui al comma precedente sussiste anche nelle ipotesi in cui le istanze siano state presentate da parenti od affini entro il quarto grado del componente della Commissione, dal coniuge o da professionisti che operano nel suo studio o con lui associati.

3. Qualora un componente della Commissione rilevi, anche solo mediante la lettura dell'ordine del giorno riportato nella convocazione, la propria incompatibilità rispetto ad una o più delle pratiche all'esame della Commissione, deve far presente tale condizione al Presidente della Commissione immediatamente prima che ne sia iniziato l'esame ed allontanarsi dall'aula nella quale è riunita la Commissione. Dell'osservanza di tale prescrizione deve esserne fatta menzione nel verbale.

Articolo 7. Decadenza e revoca

1. I componenti della Commissione decadono automaticamente dalla carica nel caso insorga una causa di incompatibilità di cui all'articolo 5, sopravvenuta successivamente alla nomina. In questo caso i componenti sono tenuti a comunicare immediatamente al Presidente della Commissione e al Dirigente del Settore Urbanistica, Assetto del territorio, PTCP, Paesaggio, Genio Civile, Difesa del Suolo le incompatibilità sopravvenute, astenendosi a partecipare a ulteriori convocazioni.

2. I componenti della Commissione sono revocati qualora non rispettino gli obblighi di astensione, di cui all'articolo 6, o per altri gravi motivi inerenti lo svolgimento delle loro funzioni.

3. I componenti della Commissione decadono automaticamente dalla carica senza necessità di specifica determinazione se risultano assenti per più di tre riunioni consecutive della Commissione, o a dodici riunioni anche non consecutive nel corso di un anno solare.

4. Ricorrendo le situazioni di cui ai commi precedenti, la decadenza e la revoca devono essere dichiarate con determinazione del Dirigente del Settore Urbanistica, Assetto del territorio, PTCP, Paesaggio, Genio Civile, Difesa del Suolo con contestuale nomina del sostituto che rimarrà in carica sino alla scadenza della Commissione, ai sensi del precedente articolo 4.

5. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone preventiva comunicazione scritta al Dirigente del Settore Urbanistica, Assetto del territorio, PTCP, Paesaggio, Genio Civile, Difesa del Suolo; in tale caso rimarranno in carica fino alla loro sostituzione. Il Dirigente del Settore Urbanistica, Assetto del territorio, PTCP, Paesaggio, Genio Civile, Difesa del Suolo provvederà, entro trenta giorni dal ricevimento delle lettere di dimissioni, alla nomina del sostituto ai sensi del precedente articolo 3 che rimarrà in carica sino alla scadenza della Commissione.

Articolo 8. Competenze della Commissione

1. La Commissione esprime, nel termine perentorio di venti giorni dalla richiesta, pareri in relazione ai procedimenti:

- a) di rilascio di autorizzazioni, accertamenti e pareri per ogni tipologia di intervento di natura pubblica o privata, a eccezione dell'accertamento di compatibilità di cui agli articoli 167 e 181 del D.Lgs. n. 42/2004;
- b) di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e dei provvedimenti che seguono la disciplina del PUTT-P ai sensi dell'articolo 106 delle norme tecniche di attuazione del PPTR;
- c) di rilascio di autorizzazioni paesaggistiche semplificate per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del D.Lgs. n. 42/2004, secondo il regolamento emanato con D.P.R. 9 settembre 2010, n. 139.

2. Nei casi di cui al precedente comma, lett. a) e b) il parere è obbligatorio non vincolante mentre nel caso di cui alla lett. c) il parere è facoltativo, essendo possibile procedere comunque sull'istanza in assenza dello stesso. In ogni caso risulta possibile procedere comunque sull'istanza in caso di decorso infruttuoso del termine perentorio di venti giorni di cui al precedente comma.

3. La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio provinciale per il quale opera la delega.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni in materia paesaggistica di cui al comma precedente, la Commissione valuta gli interventi proposti in relazione:

- alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti;
- alla congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.

5. La Commissione può inoltre:

- a) chiedere integrazioni documentali nei termini previsti dalla vigente normativa;
- b) convocare e sentire i richiedenti e/o i progettisti per l'illustrazione del progetto.

Articolo 9. Funzionamento della Commissione locale per il paesaggio

1. La Commissione, nel corso della prima seduta, nomina al suo interno il Presidente ed il Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza. Il Presidente presiede le riunioni e coordina l'andamento dei lavori della Commissione.

2. Alle riunioni della Commissione partecipano senza diritto di voto il Dirigente del Settore cui è demandato il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ed il responsabile del procedimento per relazionare sull'istruttoria delle pratiche.

3. La Commissione è convocata dal Dirigente del Settore, tramite avviso scritto consegnato a mano o tramite posta ordinaria o a mezzo fax o per posta elettronica con almeno quattro giorni naturali e consecutivi di preavviso, anche al fine di rispettare i tempi dell'istruttoria così come fissati dalle vigenti disposizioni. L'aggiornamento della commissione, che si verifica qualora nel corso di una seduta non sia possibile esaminare tutte le pratiche inserite nell'ordine del giorno, non necessita di convocazione scritta ma può essere fatta telefonicamente o tramite posta elettronica.

4. La Commissione si riunisce in via ordinaria due volte al mese.

5. La Commissione può essere convocata in seduta straordinaria per comprovate ragioni di necessità e urgenza rappresentate dal Dirigente del Settore cui è demandato il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

6. In caso di motivata urgenza la convocazione può essere recapitata due giorni naturali e consecutivi prima della seduta a mezzo fax o per posta elettronica.

7. La nota di convocazione deve indicare espressamente la data, l'ora e il luogo della riunione e ad essa deve essere allegato l'ordine del giorno della riunione stessa con l'indicazione delle pratiche da esaminare e la descrizione sommaria degli interventi.

8. I componenti della Commissione devono comunicare almeno 48 ore prima della seduta, ridotte a 24 ore in caso di convocazione d'urgenza, la loro disponibilità a parteciparvi ed eventuali incompatibilità in riferimento alle pratiche da trattare.

9. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche. Se opportuno, il Presidente potrà ammettere il solo progettista limitatamente all'illustrazione del progetto, ma non alla successiva attività di esame e di espressione del parere da parte della Commissione.

10. Per la validità delle riunioni e dei pareri della Commissione è necessaria la presenza di almeno tre membri, di cui uno deve essere il Presidente ovvero il Vicepresidente.

11. Per l'esame dei progetti la Commissione provvede secondo l'ordine del giorno allegato all'avviso di convocazione. L'ordine del giorno contiene l'elenco di tutte le pratiche secondo l'ordine di presentazione. Possono fare eccezione i progetti di opere

pubbliche o di interesse pubblico che per questioni d'urgenza vengono sottoposti all'esame della Commissione anche se non inseriti nell'ordine del giorno.

12. L'ordine del giorno deve comprendere solo le pratiche per le quali la documentazione sia completa e per le quali sia stata redatta l'istruttoria da parte del responsabile del procedimento.

13. Il responsabile del procedimento relaziona obbligatoriamente prima della espressione di parere della Commissione su ciascuna pratica posta all'ordine del giorno.

14. La Commissione, sulla base delle risultanze della relazione istruttoria del responsabile del procedimento, esprime i seguenti pareri:

- a) parere favorevole motivato;
- b) parere favorevole motivato con eventuali prescrizioni;
- c) parere contrario motivato.

Il Presidente sottopone alla Commissione una proposta di parere motivato, formulata come previsto al precedente capoverso, sulla quale i membri esprimeranno voto favorevole o contrario; le ragioni del voto contrario dei membri dissenzienti devono essere verbalizzate. Nel corso della discussione i componenti possono proporre sulla proposta emendamenti sostitutivi, aggiuntivi o modificativi sui quali la Commissione dovrà votare.

15. I pareri della Commissione si intendono validamente assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. A parità di voto prevale quello del presidente. Nel voto non è ammessa l'astensione.

16. Se per più di tre volte consecutive nelle riunioni della Commissione non si raggiunge il numero legale, la Commissione è sciolta d'ufficio. Per la ricostituzione dell'organo si applica il precedente art. 4.

17. Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario del Settore responsabile dell'ufficio cui è demandato il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche individuato dal Dirigente dello stesso Settore contestualmente alla nomina della Commissione.

18. Il Segretario provvede alla redazione del verbale della riunione della Commissione. Il verbale deve indicare: il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti, nonché degli assenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione; l'eventuale richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto. Il verbale viene approvato nella seduta immediatamente successiva e sottoscritto da tutti i componenti presenti oltre che dal segretario. I verbali della Commissione sono resi noti al pubblico mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio on-line della Provincia di Barletta Andria Trani e sul sito internet www.provincia.bt.it.

19. Qualunque sia l'esito del parere espresso dalla Commissione, il segretario è tenuto:

- ad apporre su ogni elaborato progettuale un timbro attestante l'avvenuto esame da parte della Commissione;
- a far firmare l'attestazione al Presidente o, in sua vece, al Vicepresidente, facendo apporre la data della seduta di Commissione.

20. Sarà consentito a chiunque ne abbia diritto prendere visione o richiedere copia dei verbali della Commissione, nel rispetto della normativa vigente in materia di accesso agli atti.

Articolo 10. Funzioni del responsabile del procedimento paesaggistico e istruttoria delle pratiche

1. Il Responsabile del Procedimento, nominato dal Dirigente del Settore cui è demandato il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, istruisce la pratica e la propone alla Commissione.

2. La documentazione da sottoporre alla Commissione dovrà essere conforme alla modulistica di riferimento predisposta per le diverse istanze di autorizzazioni paesaggistiche. Qualora la documentazione allegata all'istanza non sia completa il Responsabile del Procedimento richiede le necessarie integrazioni. In tale caso, i termini di decorrenza del procedimento sono sospesi dalla data di richiesta fino a quella di ricezione della documentazione.
3. La documentazione deve contenere inoltre tutte le informazioni che descrivono i luoghi ove si interviene e le opere progettate destinate a modificarli. Deve essere presente un'ampia ed esauriente documentazione fotografica dell'area oggetto dell'intervento in cui esso si inserisce.
4. Per progetti di non facile lettura spaziale la Commissione, a suo insindacabile giudizio, può richiedere l'elaborazione di fotomontaggi, schizzi, rappresentazioni in 3D, viste prospettiche o assonometriche che facilitino la comprensione e la natura dell'opera, illustrandone l'inserimento nel contesto e anticipandone gli effetti paesaggistici.
5. In tali casi il progettista può chiedere di essere sentito dalla Commissione per relazionare in merito al progetto in esame.
6. La Commissione può effettuare sopralluoghi sugli immobili (terreni e/o fabbricati) oggetto dei progetti per verificare e meglio valutare la situazione rappresentata negli elaborati grafici ai fini della formulazione del proprio parere. Tale circostanza dovrà essere riportata nel verbale della riunione.
7. Ai lavori della Commissione può partecipare senza diritto di voto il responsabile tecnico del comune interessato dall'intervento.
8. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 1 della L.R. n. 20/09 e s.m.i. per le opere soggette a procedimento di VIA di competenza provinciale, nel caso di opere per le quali è previsto il rilascio di ulteriori pareri di competenza della Provincia, ai lavori della Commissione partecipano senza diritto di voto i Dirigenti dei Settori competenti all'emissione dei suddetti pareri.

Articolo 11. Termini per l'espressione del parere

1. La commissione è tenuta, in via generale, ad esprimere il proprio parere in sede di prima valutazione e, comunque, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile.
2. Nei casi di decorso infruttuoso del termine perentorio di venti giorni per l'espressione del parere da parte della Commissione, il responsabile del procedimento procede in assenza di questo e formula una proposta motivata da allegare alla relazione tecnica illustrativa da trasmettere alla Soprintendenza territorialmente competente, nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 241/90. Il responsabile del procedimento dovrà inoltre precisare l'assenza del parere della Commissione sia alla Soprintendenza, sia al Dirigente del Settore Urbanistica, Assetto del territorio, PTCP, Paesaggio, Genio Civile, Difesa del Suolo.
3. Nel caso in cui la circostanza di cui al comma precedente si verifichi per più di tre volte, i componenti della Commissione decadono automaticamente dalla carica senza necessità di specifica determinazione. Il Dirigente del Settore Urbanistica, Assetto del territorio, PTCP, Paesaggio, Genio Civile, Difesa del Suolo procede conseguentemente ai sensi del precedente art. 4.
4. Qualora la Commissione esprima un parere con prescrizioni non sostanziali che comportino la necessità di adeguamento del progetto, compete al responsabile del procedimento verificare il rispetto di tali prescrizioni senza sottoporre nuovamente la pratica alla valutazione della Commissione stessa.

5. La richiesta di integrazioni e/o di rielaborazioni da parte della Commissione determina la sospensione dei termini, che riprendono a decorrere alla data di protocollo delle integrazioni e/o rielaborazioni richieste.

Articolo 12. Criteri per l'espressione del parere

1. La Commissione locale per il paesaggio è tenuta ad esprimere il proprio parere sui progetti sottoposti con motivazioni espresse in modo articolato, affinché siano chiare ed esaustive le valutazioni effettuate con riferimento ai vincoli considerati al fine di supportare la valutazione finale del dirigente.

2. La Commissione, nell'esprimere il parere, presta particolare attenzione alla coerenza del progetto in esame con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio interessato, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.

Il parere è espresso considerando criteri di valutazione che attengono:

- ai requisiti qualitativi riguardanti gli aspetti generali formali, compositivi ed architettonici degli interventi ed al loro rapporto con gli elementi significativi dell'ambito paesaggistico circostante;
- ai requisiti di qualità formale e compositiva degli edifici, in relazione ai luoghi e alle tipologie edilizie preesistenti;
- ai requisiti particolari riguardanti gli aspetti decorativi di finitura degli edifici, i materiali e i colori;
- agli accorgimenti relativi alla salvaguardia dell'ambiente, all'impatto ambientale delle opere, alla modalità di inserimento paesaggistico e nel tessuto urbano.

3. La Commissione esprime pareri definitivi, positivi o negativi; può motivatamente sospendere l'esame della pratica per ascoltare i progettisti, convocati per la riunione immediatamente successiva (o per svolgere approfondimenti sulle proposte progettuali).

4. Il parere contrario deve essere esplicito, dettagliato e motivato in relazione ai criteri di valutazione sopra elencati anche ai fini del superamento dei motivi che hanno comportato il diniego.

Articolo 13. Indennità

1. Per i componenti della Commissione è corrisposto un gettone, a titolo di rimborso forfetario per la partecipazione alle riunioni. L'importo del gettone non può superare il tetto massimo fissato per i consiglieri comunali eletti nello stesso territorio e con riferimento ai comuni non destinatari di delega diretta.

Articolo 14. Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente dispositivo si fa rinvio alle vigenti norme legislative e regolamentari che regolamentano la materia.